

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

ritenuto opportuno delegare ad un professionista iscritto nell'elenco del tribunale l'espletamento delle attività elencate nell'art. 591 bis comma 2 nn. 11) e 12)

DELEGA

nato a _____ (____) il _____
con studio in _____
Telefono _____ Fax _____ email _____

allo svolgimento delle seguenti attività:

- 1) previo accertamento dell'intervenuto saldo prezzo effettuato con versamento in cancelleria o al creditore in base alla disciplina sul credito fondiario, alla sollecita **predisposizione** del decreto di trasferimento da trasmettere senza indugio al giudice dell'esecuzione per la sottoscrizione allegando ad esso, se previsto dalla legge, il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale;
- 2) alla **esecuzione**, conformemente a quanto previsto dall'art.591-bis c.p.c., delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla **comunicazione** dello stesso alle pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché **all'espletamento** delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586 c.p.c.. A tal fine il delegato, consolidatasi l'aggiudicazione, provvederà a prendere diretto contatto con l'aggiudicatario al fine di acquisire quanto presumibilmente necessario per l'espletamento delle predette formalità. Le eventuali somme eccedenti l'acconto spese corrisposto, dovranno essere dal delegato tempestivamente restituite all'aggiudicatario;
- 3) previa verifica dell'avvenuta vendita di tutti i lotti, alla **acquisizione**, entro un termine da lui imposto ai creditori intervenuti, delle note di precisazione dei rispettivi crediti e alla **formazione** del progetto di distribuzione, al massimo entro 60 giorni dal pagamento del residuo prezzo, ed alla sua **trasmissione** al giudice dell'esecuzione per l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt.596 e ss. c.p.c.. La bozza del piano di riparto dovrà essere trasmessa dal delegato, a mezzo di posta ordinaria (con prova dell'avvenuta ricezione) o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, a tutte le parti intervenute, almeno 30 giorni prima del termine fissato per il deposito della relativa bozza in cancelleria. Il delegato renderà edotte le parti che entro i successivi 10 giorni potranno essere fatte osservazioni al progetto di riparto di cui egli dovrà tener conto nel proprio elaborato. Il delegato interverrà, in ogni caso, all'udienza fissata per l'approvazione, al fine di rendere eventuali chiarimenti.

DISPONE

che il delegato dia comunicazione (mediante fax o lettera raccomandata) ai procuratori delle parti oggi non comparse dell'avvenuta sua designazione e, dopo l'effettuazione della vendita, dei termini per il deposito delle note di precisazione dei crediti e faccia pervenire (anche via fax) alle parti la bozza da lui redatta del piano di riparto;

LIQUIDA

al delegato un acconto di €150,00 per il compenso, che pone provvisoriamente a carico del creditore procedente.

Il professionista designato custode e delegato per le operazioni sopra indicate, presa visione dei compiti a lui affidati, **dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte dall'art.51 c.p.c. in quanto compatibile**. Egli, in particolare, **dichiara di non avere assunto incarichi professionali e di non essere stato dipendente di alcuna delle parti in causa nell'ultimo triennio né di essere associato, dipendente o affiliato di alcuno studio professionale che si trovi in una delle predette condizioni di incompatibilità**.

L.c.s. _____

Rinvia per la discussione del progetto di distribuzione all'udienza del _____.

Rieti _____

Il cancelliere

Il giudice dell'esecuzione
Dott.ssa Valentina Cacace